



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Nella seduta del 19/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è beneficiario di un mutuo ipotecario, erogato dalla resistente in data 07.02.2008. Il contratto in oggetto veniva stipulato ad un TAEG del 6,45816% non corrispondente, secondo il ricorrente, a quello effettivo pari a 6,800%, rilevato sulla base di un'apposita perizia tecnica. Rivolgendosi all'Arbitro, il ricorrente chiede:

- di verificare l'indeterminatezza del TAEG applicato, ai sensi degli artt 1284-1346 c.c. e di applicare la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT;
- la restituzione degli interessi addebitati dal 01.01.2009 al 07.10.2015, oltre gli interessi legali.
- la rideterminazione delle rate a far data dal 01.01.2009 e per il futuro con applicazione dei tassi sostitutivi;
- le spese legali.

Costitutosi, il **resistente** eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso *ratione temporis* ovvero perché volto ad ottenere un'attività consulenziale da parte di codesto Arbitro e, nel merito, l'infondatezza.

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della indeterminatezza del costo complessivo del mutuo stipulato con la resistente, sulla base di una perizia econometrica offerta in comunicazione, vale a dire ad una verifica della sussistenza di vizi genetici relativi ad un contratto stipulato prima del periodo di competenza temporale di questo Arbitro.

Rispetto ad essa, parte resistente ha eccepito l'irricevibilità. L'eccezione è fondata e merita accoglimento (**Coll. Coord., n. 77/2014; Coll. Milano, n. 3415/2017; Coll. Napoli, n. 10098/2016; Coll. Roma, n. 1436/2016; Coll. Roma, n. 9864/2016**).

Va, infatti, rilevato che il contratto di mutuo è stato stipulato nel mese di febbraio 2008 e, quindi, in un'epoca che si sottrae alla competenza temporale dell'ABF. Viene in rilievo, a questo fine, la previsione contenuta **nell'art. 4, sezioni I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari**, secondo cui *non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*.

Nonostante il carattere assorbente dell'eccepita incompetenza, il Collegio si pronuncia nel merito dell'istanza in ragione della c.d. liquidità della questione posta, dichiarandone l'infondatezza.

La questione sollevata dal ricorrente ha ad oggetto il TAEG applicato al contratto di mutuo e sul punto si rileva che il TAEG non è tecnicamente un tasso di interesse ma assolve ad una funzione di trasparenza ai fini di confrontabilità delle offerte. Si tratta, dunque, di un indicatore del costo complessivo che il finanziamento presenta per il soggetto finanziato e la sua eventuale erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, bensì una difforme rappresentazione del suo costo complessivo. Costituendo il TAEG un mero indicatore di costo e non un tasso di interesse, non può trovare applicazione l'art. 117, co. 7, **TUB**, valevole solo per il caso in cui sia indeterminato il tasso di interesse applicato al finanziamento, prevedendone, infatti, la sostituzione (**Coll. Napoli, 9686/2016; Coll. Palermo, n. 5850/2017**).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO